

**REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF
(Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche) approvato con Deliberazione del Consiglio
Comunale n 28. de. 05/12/2011**



**Comune di CAMPIGLIONE FENILE
(Provincia di Torino)**

Articolo 1

ISTITUZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE all'IRPEF

1. Il Comune istituisce l'addizionale Comunale all'I.R.P.E.F., relativamente ai contribuenti che alla data del 1° gennaio dell'anno a cui si riferisce l'addizionale, siano iscritti nei propri registri anagrafici. Tale addizionale viene stabilita così come previsto dallo articolo 1 del D.Lgs. n. 360 del 1998, a norma dell'articolo 48, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'articolo 1, comma 10, della legge 16 giugno 1998, n. 191 e dalle ulteriori modificazioni introdotte dall'articolo 1 commi 142-143 della legge n. 296 del 27.12.2006 (legge finanziaria per l'anno 2007) pubblicata sulla G.U. n.299 del 27.12.2006.

Articolo 2

APPLICAZIONE DELL'ALIQUOTA

1. L'addizionale è determinata applicandola al reddito complessivo ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri detraibili e dei crediti (D.Lgs. 360/1998 art.1 c. 4), determinato ai sensi del T.U.I.R. 917/1986 e ss.mm. e ii.
2. Non viene stabilita una soglia di esenzione.
3. L'addizionale si applica ai contribuenti che alla data del 1° gennaio dell'anno a cui si riferisce la determinazione dell'aliquota siano iscritti nei registri anagrafici.

Articolo 3

DETERMINAZIONE DELL'ALIQUOTA

1. L'aliquota di compartecipazione della addizionale non può eccedere complessivamente 0.8 punti percentuali, come previsto dal comma 142 lett. a) della legge n. 296 del 27.12.2006 (legge finanziaria per l'anno 2007) pubblicata sulla G.U. n.299 del 27.12.2006.
2. L'aliquota è determinata annualmente dal Comune, ma in assenza di provvedimento è confermata l'aliquota stabilita nel precedente esercizio, così come stabilito dal comma 142 lett. c) punto 2) della legge n. 296 del 27.12.2006 (legge finanziaria per l'anno 2007) pubblicata sulla G.U. n.299 del 27.12.2006.
3. La deliberazione della aliquota è pubblicata nel sito individuato con De/creto del Capo del Dipartimento per le Politiche Fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze 31 maggio

REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF (Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche) approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n 28. de. 05/12/2011

2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. **L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito internet.**

4. A partire dall'anno 2012 l'aliquota dell'addizionale Comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (I.R.P.E.F.) è differenziata esclusivamente in relazione agli scaglioni di reddito corrispondenti a quelli stabiliti dalla legge statale.

SCAGLIONE	ALIQUOTA ADDIZIONALE
Fino a 15.000,00 €.	0,45%
Da 15.000,01 €. a 28.000,00 €	0,55%
Da 28.000,01 €. a 55.000,00 €	0,65%
Da 55.000,01 €. a 75.000,00 €.	0,70%
Da 75.000,01 €.	0,80%

Articolo 4

VERSAMENTO

1. Il versamento della addizionale Comunale all'IRPEF è effettuato direttamente al Comune, attraverso apposito codice tributo assegnato al Comune con Decreto attuativo del Ministro dell'Economia e delle Finanze.

Articolo 5

TUTELA DEI DATI PERSONALI

1. Il Comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi del D. Lgs. 30.06.2003, n. 196, recante: "Codice in materia di protezione dei dati personali".

ARTICOLO 6

EFFICACIA

1. Il presente regolamento mantiene la sua validità ed efficacia nei confronti di tutti, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia, con adeguamento automatico a nuove disposizioni legislative che dovessero essere nel prosieguo emanate.
2. Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2012.

**REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF
(Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche) approvato con Deliberazione del Consiglio
Comunale n 28. de. 05/12/2011**

Articolo 7

RINVIO A DISPOSIZIONI DI LEGGE

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.
2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

I N D I C E

ART. 1: Istituzione dell'addizionale comunale all' I.R.P.E.F.

ART. 2: Applicazione dell'aliquota

ART. 3: Determinazione dell'aliquota

ART. 4: Versamento

ART. 5: Tutela dei dati personali

ART. 6: Efficacia

ART. 7: Rinvio a disposizioni di legge